

Codice A1607C

D.D. 13 dicembre 2022, n. 769

Fase di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "ECOLOGISTICA - Comparto produttivo per insediamento avente superficie territoriale 445.765 m2 localizzato nel Comune di Borgo Vercelli (VC)" - Cat. B1.3 - Pos. 2022-15/VER. Esclusione del progetto dalla fase di Valutazione ex art. 12 della L.R. 40/1998 in combinato disposto con gli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006.



ATTO DD 769/A1607C/2022

DEL 13/12/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

OGGETTO: Fase di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “ECOLOGISTICA – Comparto produttivo per insediamento avente superficie territoriale 445.765 m2 localizzato nel Comune di Borgo Vercelli (VC)” – Cat. B1.3 - Pos. 2022-15/VER. Esclusione del progetto dalla fase di Valutazione ex art. 12 della L.R. 40/1998 in combinato disposto con gli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006.

Premesso che:

in data 04 agosto 2022 (nostro protocollo n. 100026 del 08 agosto 2022, perfezionato con nota prot. n. 100081 del 08 agosto 2022 e ulteriormente perfezionato con nota prot. n. 100468 del 09 agosto 2022), il *omissis*, in qualità di legale rappresentante della società Develog 3 S.r.l., ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto denominato: “ECOLOGISTICA - Comparto produttivo per insediamento logistico, superficie territoriale 445.765 mq. localizzato nel Comune di BORGIO VERCELLI (VC)”;

la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23/03/2015, n. 28-1226;

il progetto è finalizzato all’insediamento di strutture per la logistica, prevede sia aree di produzione che aree di servizio e aree verdi e si articola su tre volumi principali indipendenti, ma comunicanti tra loro, dotati ciascuno di uffici integrati - appartenente alla categoria progettuale n. B1.3;

il Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale, designato con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., sulla base delle previsioni di cui all’art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato la Direzione Ambiente, energia e territorio (Settore Urbanistica Piemonte Orientale) quale struttura regionale Responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all’istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate

ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

A seguito della verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, di cui al comma 2, art. 19 del D.Lgs. 152/2006, il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico, in accordo con il Settore Urbanistica Piemonte Orientale, non ha ritenuto necessario procedere alla richiesta di integrazioni.

In data 18/08/2022 con nota prot. 101942 il Settore Valutazioni ambientali e Procedure integrate ha dato avvio al procedimento, attivando l'Organo Tecnico Regionale (O.T.R.) e con nota prot. n. 101985 del 18/08/2022 ha comunicato la pubblicazione, ai sensi dell'art. 19 c.3 del D.Lgs. 152/2006, avvenuta in data 16/08/2022, degli elaborati progettuali sul sito web della Regione Piemonte, ai fini della consultazione da parte del pubblico, a seguito della quale, è pervenuta la seguente osservazione:

- Comando Vigili del Fuoco di Vercelli (ns. prot. n. 102986 del 24/08/2022) – richiesta chiarimenti circa la tipologia di attività esercitata ed eventuale integrazione documentale.

In esito alle risultanze emerse nella prima riunione dell'O.T.R. tenutasi in data 21/09/2022, nonché ai pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998 di seguito elencati:

- Settore Tecnico Piemonte nord (ns. prot. n. 107542 del 09/09/2022) – comunica di non avere competenze in merito;
- ARPA Piemonte (ns. prot. n. 110888 del 16/09/2022) – richiede una serie di integrazioni e chiarimenti di carattere ambientali suddivisi per tipologia di impatto;
- Settore Cave Direzione competitività (ns. prot. n. 108290 del 12/09/2022) – nessuna osservazione in quanto il progetto non genera alcun impatto ambientale significativo e negativo e pertanto può essere escluso dalla fase di valutazione di VIA;
- Società Autostrade per l'Italia Spa (ns. prot. n. 132247 del 27/10/2022) – richiede integrazioni;
- Consorzio Est-Sesia (ns. prot. n. 111988 del 19/09/2022) – formula alcune specifiche osservazioni inerenti alle interferenze del progetto con le infrastrutture di irrigazione di competenza del Consorzio. Richiede inoltre al Comune di Borgo Vercelli di attuare interventi sull'esistente area P.I.P. già precedentemente richiesti.
- Provincia di Novara (ns. prot. n. 112351 del 20/09/2022) – formula alcune osservazioni su varie tematiche proponendo l'assoggettamento del progetto a VIA.
- Settore Tecnico Regionale Biella-Vercelli (ns. prot. n. 113855 del 22/09/2022) – richiede nelle successive fasi di verificare l'interferenza con le fasce di rispetto dei corsi d'acqua privati e pubblici;
- Provincia di Vercelli (ns. prot. n. 118152 del 30/10/2022) – richiede alcune integrazioni;
- ASM Vercelli S.p.A. (ns. prot. n. 143438 del 21/11/2022) – formula alcune osservazioni e richiede alcune integrazioni;

il responsabile del procedimento ha ritenuto di convocare per il giorno 29/09/2022 una Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. 241/90, in forma simultanea e in modalità sincrona a conclusione della quale si è ritenuto di dover richiedere al proponente alcuni chiarimenti e integrazioni finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA, tenendo conto dei contributi pervenuti.

In data 18/11/2022 il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, la quale è stata messa a disposizione sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

In data 29/11/2022 si è svolta la seconda riunione dell'O.T.R. allargata alle Province di Novara e di Vercelli e in data 30/11/2022 si è svolta la seconda Conferenza di Servizi istruttoria in forma simultanea e modalità sincrona, alla quale sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della L.R.40/98 e s.m.i e l'Arpa Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'O.T.R., ai sensi dell'art. 8 della medesima legge regionale.

Visti i contributi forniti dai componenti dell'O.T.R. in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998 di seguito elencati:

- Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere (ns. prot. n° 146121 del 25.11.2022) – conferma i contenuti del precedente parere;
- Settore Tecnico Regionale di Biella-Vercelli (ns. prot. n° 148479 del 29.11.2022) - conferma i contenuti del precedente parere;
- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella Novara VCO e Vercelli (ns. prot. n° 148665 del 30.11.2022) – formula alcune osservazioni in merito alla tutela paesaggistica e alla tutela archeologica, proponendo di assoggettare il progetto a VIA;
- Provincia di Novara (ns. prot. n° 149198 del 30.11.2022) – richiama quanto espresso nel contributo di ARPA e demanda all'Autorità competente l'individuazione di adeguate misure/condizioni ambientali;
- ARPA Piemonte (ns. prot. n. 149035 del 30.11.2022) – richiede una serie di condizioni ambientali per il superamento degli impatti prodotti dal progetto suddivise per tipologia;
- Società Autostrade per l'Italia Spa (ns. prot. n. 149611 del 01.12.2022) – richiede ulteriori integrazioni;
- Direzione Agricoltura e Cibo (ns. prot. n. 151427/A1600A del 05/12/2022) – individua ulteriori azioni a carattere mitigativo;
- SARPOM (ns. prot. n. 151689/A1600A del 05/12/2022) – individua alcune precisazioni in merito alla ricollocazione dell'oleodotto in rapporto alla richiesta di Società Autostrade per l'Italia Spa;
- Est-Sesia (ns. prot. n. 151687/A1600A del 05/12/2022) - formula alcune specifiche osservazioni e condizioni costruttive dei manufatti di propria competenza interferenti con il progetto. Il contributo subordina il proprio parere alla realizzazione degli interventi a carico del Comune di Borgo Vercelli relativi all'esistente area P.I.P. già precedentemente richiesti.

In data 06/12/2022 il proponente ha trasmesso ulteriori integrazioni (ns. prot. n. 152397/A1600A del 06/12/2022) sulla base di quanto emerso in sede di conferenza di servizi del 30/11/2022 (ASM e Società Autostrade per l'Italia S.p.a.).

Considerati i contenuti del parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio (SABAP) pervenuto in data 30/11/2022, oltre alle perplessità emerse nel corso dell'iter istruttorio relative alle misure di mitigazione e compensazione ambientale/paesaggistiche, si ritiene necessario evidenziare che:

- l'area oggetto d'intervento è azionata dal PRGC vigente del Comune di Borgo Vercelli come area produttiva assoggettata a strumento urbanistico esecutivo (Cfr. nuovo PRGC approvato con DGR 24-6190 del 29/07/2013);
- l'attuazione degli interventi su tale area era subordinata alla stipula di un Accordo di pianificazione territoriale di cui all'art. 19 della L.R.56/77, N. 56 “per l'attuazione di politiche territoriali e paesaggistiche di livello sovracomunale, la modifica e l'integrazione della pianificazione di livello territoriale o per la definizione di assetti strutturali di livello sovracomunale, in attuazione delle politiche territoriali regionali, provinciali e metropolitane”. Accordo approvato con DGR n. 92-9001 del 16/05/2019, successivamente all'entrata in vigore del Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- l'art. 4 del sopra citato Accordo, in merito all'individuazione e alla definizione delle misure di mitigazione e compensazione, rimanda all'Allegato Tecnico che fornisce anche indicazioni e azioni atte a garantire una buona integrazione con il contesto paesaggistico circostante;

- il PEC relativo all'ambito d'intervento è stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prima dell'approvazione definitiva (Cfr. parere motivato Organo Tecnico Comunale – OTC);
- vanno richiamati i compiti della Commissione Tecnica prevista all'art. 6 dell'Accordo di pianificazione territoriale.

Tenuto altresì conto che verrà attivato entro 4 mesi dal provvedimento di esclusione del progetto dalla VIA, un Tavolo di concertazione con la Provincia di Vercelli, il Comune di Borgo Vercelli, Arpa Piemonte e il Parco del Ticino per la definizione di ulteriori compensazioni.

Ciò premesso, considerato che gli aspetti in tema di mitigazioni, compensazioni e quelli paesaggistici ambientali sono già stati analizzati e vagliati anche in merito alla coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale (Ptr e Ppr) nel citato Accordo di pianificazione territoriale e nella procedura di approvazione del PEC (2019), viste le perplessità emerse nel corso dell'iter istruttorio, si evidenzia che tali aspetti verranno ulteriormente approfonditi e definiti nelle successive fasi mediante le azioni e i controlli della preposta Commissione Tecnica di cui all'Accordo di pianificazione territoriale (art. 6) e dal Tavolo di concertazione sopra indicato.

A seguito di quanto sopra evidenziato e viste le osservazioni espresse nel parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio (SABAP) – ns. prot. n. 148665/A1600A del 30/11/2022, si è ritenuto necessario evidenziare (nell'allegato A alla presente determinazione) a maggior tutela delle componenti ambientali e paesaggistiche, alcune condizioni ambientali e alcune raccomandazioni che dovranno essere ottemperate nelle successive fasi procedurali.

Sempre in merito al citato parere delle Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, si precisa che è stato accertato in sede di conferenza di servizi istruttoria ed anche per le vie brevi con la competente Soprintendenza che il sito d'intervento non ricade nelle aree a rischio archeologico individuate dal PRGC del Comune di Borgo Vercelli. Tuttavia si è ritenuto di suggerire al proponente l'attivazione della cosiddetta "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" di cui all'art. 25 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previo contatto con la competente Soprintendenza (Cfr. allegato A).

Visti i verbali delle conferenze di servizi svolte e delle sedute dell'O.T.R. e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Rilevato che:

- i contenuti del progetto, così come integrato in data 18/11/2022 e in data 06/12/2022, e le precisazioni espresse dal proponente in sede di seconda conferenza di servizi istruttoria del 30/11/2022, determinano dal punto di vista ambientale, alcune problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria, che possono comunque essere risolte mediante specifiche condizioni ambientali;
- il proponente, nel corso della seconda conferenza di servizi del 30/11/2022, così come riportato nel verbale della seduta stessa, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;
- le stesse condizioni ambientali, contenute nell'Allegato A) costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, verranno verificate nella fase di progettazione definitiva/esecutiva e pertanto sarà cura del Responsabile del Procedimento procedere, in tale fase, alla verifica delle stesse, secondo quanto previsto nella procedura indicata all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006;
- la maggior parte degli Enti e dei soggetti coinvolti nell'istruttoria non ha espresso motivazioni ostative all'esclusione dalla VIA, ponendo, ognuno per la propria competenza, diverse richieste

di integrazioni/prescrizioni; si è quindi recepito l'orientamento prevalente della conferenza di servizi.

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato *omissis* V del D.Lgs. 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A) costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n.104/2017, le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nell'Allegato A). La verifica di ottemperanza potrà utilmente essere avviata preliminarmente alle procedure da attuare per il rilascio dei titoli abilitativi.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016.

In accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale,

tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- visto il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- vista la l.r. 40/1998;
- vista la l.r. 23/2008;
- vista la d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999;

DETERMINA

di escludere il progetto "ECOLOGISTICA - Comparto produttivo per insediamento logistico, superficie territoriale 445.765 mq localizzato nel Comune di BORGIO VERCELLI (VC)" – Cat. B1.3 - Pos. 2022-15/VER, dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e seguenti del D.Lgs.152/2006, per le ragioni puntualmente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali dettagliatamente illustrate nell'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità delle opere ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici atti a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che

di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art.40 del D.Lgs. n. 33/2013, <http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

Allegato A

Fase di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “ECOLOGISTICA – Comparto produttivo per insediamento avente superficie territoriale 445.765 m² localizzato nel Comune di Borgo Vercelli (VC)” – Cat. B1.3 - Pos. 2022-15/VER.

Esclusione del progetto dalla fase di Valutazione ex art. 12 della L.R. 40/1998 in combinato disposto con gli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di esclusione dalla fase di Valutazione di VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017.

Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD “Precisazioni relative alla fase successiva all’emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d’impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite”, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all’autorità competente, nel rispetto delle fasi indicate al paragrafo 1), specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-delloottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire ad ARPA Piemonte il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della L.R. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l’inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all’attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

1. Condizioni ambientali del provvedimento di esclusione del progetto dalla fase di VIA

1.1 Fase di progettazione - Termine per la verifica di ottemperanza: ante operam

La verifica di ottemperanza in questa fase potrà utilmente essere svolta preliminarmente alle procedure da attuare per il rilascio del titolo abilitativo.

1.1.1 Qualità dell'aria

Al fine di contenere gli impatti negativi prodotti, si sottolinea la necessità di mettere in atto le forme di mitigazione e di promozione/incentivazione all'uso di mezzi alternativi ai veicoli, proposti nella precedente procedura di VAS relativamente alla componente atmosfera.

1.1.2 Aspetti geologici e acque sotterranee

Lo smaltimento delle acque piovane, dovrà avvenire secondo il progetto revisionato di cui alle integrazioni presentate dal proponente in data 18/11/2022. Dovrà inoltre essere mantenuto lo strato argilloso preesistente.

1.1.3 Gestione reflui

I sistemi di gestione dei reflui previsti dovranno essere adeguati al trattamento di possibili contaminanti provenienti dalle superfici scolanti anche in relazione al recettore scelto¹. All'atto della progettazione definitiva, oltre alla verifica dell'efficacia del trattamento, dovranno essere definite le procedure gestionali dell'impianto atte a garantire il rispetto dei limiti allo scarico anche in caso di significative fluttuazioni della portata trattata.

1.1.4 Energia

Coerentemente con quanto indicato nei documenti integrativi del 18/11/2022, il progetto definitivo dovrà contemplare l'installazione di pannelli fotovoltaici pari al 50% della copertura di ciascun edificio

1.1.5 Gestione Materiali

Il piano di utilizzo del materiale da scavo indica che i campioni saranno prelevati tra 0 e 0.5 m da p.c. In proposito si rileva che, in caso di realizzazione di scavi più profondi, la profondità di indagine dovrà essere determinata in base alla profondità prevista dagli scavi, come indicato all'allegato 2 del DPR 120/2017. Si chiede che gli esiti delle indagini, da eseguire in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'avvio dei lavori, siano trasmessi all'Autorità competente e ad Arpa-Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est.

1.1.6 Ecosistemi del territorio

In merito a tale tematica si rimanda all'Analisi sito specifica degli ecosistemi del territorio, predisposta dalla Prof.ssa Ilda Vagge del Dipartimento di scienze agrarie e ambientali dell'Università degli Studi di Milano (Cfr. integrazioni del 18/11/2022 Allegato 04_Analisi Sito Specifica Ecosistemi). Nello specifico si rimanda ai suggerimenti di cui al paragrafo 7) del citato documento a cui dare riscontro nella progettazione definitiva.

1.1.7 Consumo di suolo, misure di mitigazione e compensazione

Al fine di garantire il maggior equilibrio possibile tra il suolo consumato dall'intervento in progetto e il valore in termini di servizi ecosistemici offerti dalle compensazioni previste, la definizione dei progetti esecutivi e la realizzazione di tutte le opere di mitigazione e compensazione (come ad esempio la creazione di zone umide, siepi e filari lungo i tracciati, canali vegetati, parcheggi paesaggistici, riduzione isole di calore e interventi per migliorare la resilienza avverso eventi meteorici estremi) deve essere stabilita, sulla base delle analisi già effettuate da intendersi in termini di valori ecosistemici da soddisfare anche con interventi plurimi

¹ L'adeguatezza dei sistemi previsti potrà comunque essere valutata nell'eventuale futuro procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2015, capo II, art.3, comma a).

e sinergici, nel Tavolo di concertazione previsto nella VAS, composto da Provincia di Vercelli e Comune di Borgo Vercelli ed allargato nel corso dell'istruttoria in argomento anche ad ARPA Piemonte e al Parco del Ticino, da concludersi prima dell'inizio dei lavori dell'opera principale.

1.1.8 Aspetti paesaggistici

Si richiede che sia effettuato, antecedentemente alla fase autorizzativa, un approfondimento del progetto relativo alle aree circostanti la Cascina Toppie, comprendente il rilievo dello stato attuale dei luoghi (completo della compagine vegetale arboreo/arbustiva) e della rappresentazione delle opere in progetto: bacino di laminazione, percorsi pedonali, viabilità, eventuali opere di contenimento e aree verdi (boschive e prative); all'interno di dette aree, si richiede che sia salvaguardata la vegetazione arboreo/arbustiva presente nei pressi del bacino di laminazione in progetto, allo scopo di connotare il progetto, complessivamente di notevole impatto, con alcune aree qualificate dalla presenza di un'autentica naturalità.

Al fine di contenere la realizzazione di superfici esterne impermeabili è necessario favorire la posa di materiali drenanti, in particolare dovrà essere posta cura ed attenzione alla progettazione delle aree esterne. Per quanto riguarda le superfici destinate a parcheggio dovranno essere realizzate mediante l'utilizzo della "terra armata" e la posa di "green block", al fine di permettere la ricrescita del manto erboso; mentre per le superfici destinate alla viabilità interna, (quelle per il carico/scarico e quelle delle rampe) dovrà, in fase realizzativa, essere utilizzato un manto bituminoso drenante trattato con sabbia/ghiaietto per stemperare l'impatto determinato da tale tipologia di pavimentazione.

Considerato che l'ambito territoriale interessato dall'intervento è connotato da elementi distintivi e peculiarità di pregio paesaggistico (paesaggi risicoli), si ritiene necessario segnalare l'importanza di effettuare, contestualmente alla realizzazione delle opere, adeguati interventi di ripristino e recupero ambientale delle aree circostanti all'ambito di progetto; a tal fine dovrà essere eseguito un idoneo ripristino morfologico e vegetativo di tali superfici, che escluda "ricuciture" di artificiosa linearità, ma crei connessioni tra le infrastrutture, i nuovi impianti di vegetazione arboreo e arbustiva e l'ambito territoriale agricolo circostante.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Organo Tecnico Regionale con il supporto di Arpa Piemonte e del Comune di Borgo Vercelli; per la condizione 1.1.7 si vedano i soggetti indicati nella condizione stessa.

Si riportano nel seguito indicazioni, suggerimenti, raccomandazioni e buone pratiche relative alla fase di cantiere e a specifiche normative di settore che non si configurano come condizioni ambientali, a cui si dovrà dare seguito in fase di progettazione definitiva/esecutiva e nella realizzazione ed esercizio dell'opera.

2. Raccomandazioni e buone pratiche per la fase di cantiere

2.1 Aria e Rumore

Per quanto riguarda la fase di cantierizzazione dell'opera le risultanze della simulazione evidenziano un aumento del parametro PM 10 e NO₂, soprattutto per il recettore Cascina

Toppie. Considerando la durata del cantiere si ritiene comunque che gli impatti possano essere contenuti con l'applicazione scrupolosa delle seguenti raccomandazioni:

- L'abbattimento delle polveri aerodisperse dovrà essere costantemente garantito mediante bagnatura periodica della viabilità di cantiere e dei cumuli di terreno in deposito temporaneo, da realizzarsi con maggiore frequenza in periodi secchi e particolarmente ventosi;
- Innalzare barriere protettive, di altezza idonea, intorno alle aree di cantiere;
- Attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade non asfaltate di cantiere (tipicamente 20 km/h);
- Evitare la movimentazione dei materiali nelle giornate di vento intenso;
- Tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CEE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità, al fine di limitare l'emissione di inquinanti nell'aria.

Si ricorda che tutte le considerazioni effettuate sono da ritenersi valide nel rispetto di tutti i dati di input implementati nel metodo di valutazione utilizzato. Qualora i dati non fossero corrispondenti a quelli reali dell'attività in oggetto lo studio non sarebbe attendibile e la valutazione non più valida.

2.2 Agricoltura e cibo

La Direzione regionale Agricoltura e Cibo nel proprio contributo suggerisce ulteriori azioni che possono consistere:

- nella previsione, relativamente alle aree proposte per l'edificazione, di una percentuale di superficie da mantenere permeabile (ad es almeno il 30% della superficie totale di ciascuna area), favorendo l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate, etc.). Al proposito si potrà far riferimento al documento "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo" reperibile alla seguente pagina web: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e9a42c93-0825-4fc0-8032-a5975c8df3c0>
- nell'individuare misure finalizzate a ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna rispetto alla realizzazione di edifici con facciate dotate di ampie superfici vetrate trasparenti o riflettenti, modalità costruttiva che risulta essere un'importante causa di mortalità, in quanto gli uccelli non sono in grado di percepire le superfici vetrate come ostacolo. Per evitare collisioni, potrà prevedersi l'utilizzo di materiali opachi, colorati, satinati o idoneamente serigrafati che risultino visibili all'avifauna, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti. Al proposito si potrà far riferimento alla pubblicazione "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli", Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2013 scaricabile dal sito web: <http://vogelglas.vogelwarte.ch/it/home>.
- nella previsione di idonee modalità di gestione per il rischio rappresentato dalla presenza e dallo sviluppo di specie esotiche mettendo in atto le indicazioni e le misure di cui alle D.G.R. 12 giugno 2017, n. 33-5174 (per le metodologie da applicare per l'attività di cantiere), e 27 maggio 2019, n. 24-9076 (per l'elenco delle specie), reperibili alla seguente pagina web: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>.

Visto il contesto agricolo irriguo che caratterizza le aree oggetto di intervento in cui sono presenti infrastrutture irrigue consortili come definite dalla L.R. 21/1999 e dalla L.R. 1/2019, si invitano i proponenti, per le successive fasi progettuali a:

- verificare le interferenze con il reticolo irriguo;
- concordare tutti gli interventi che interferiscono con il reticolo irriguo ed il relativo cronoprogramma lavori sia con il Consorzio di Irrigazione Comprensoriale di II Grado competente per territorio, per cui si potrà far riferimento alla Associazione Irrigazione Est Sesia, sia con eventuali altri soggetti gestori a livello aziendale;
- mantenere e garantire la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua;
- mantenere e garantire la possibilità di svolgere agevolmente e in sicurezza tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione delle infrastrutture irrigue;
- valutare le interferenze della rete viaria e delle infrastrutture ad essi collegate sulla regimazione delle acque superficiali, al fine di evitare che il tracciato sia di ostacolo al normale deflusso idrico nei terreni agricoli;
- verificare i volumi che la rete di fossi e canali locali dovrà smaltire al fine di non causare danni alla rete irrigua;
- provvedere alla realizzazione di attraversamenti opportunamente dimensionati ove vi siano intersezioni con i canali ad uso irriguo, onde non compromettere le metodologie irrigue in uso.

Nello sviluppo delle infrastrutture viarie e della mobilità ciclistica si dovrà evitare la frammentazione e la marginalizzazione degli appezzamenti. A tal proposito, per le successive fasi progettuali, si invitano i proponenti a contattare i proprietari ed i gestori dei fondi al fine di individuare le soluzioni che minimizzino il frazionamento dei terreni e la cesura del mosaico degli appezzamenti, sottolineando l'importanza che le soluzioni progettuali consentano l'accesso ai fondi sia durante la fase di cantiere sia nella fase di esercizio, risolvendo le interferenze con la viabilità interpodereale esistente per assicurare la percorribilità ai mezzi agricoli.

Inoltre, ai fini della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi delle piante da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702 e in particolare per gli insetti *Popillia japonica* e *Anoplophora glabripennis*, si chiede:

- di mantenere sfalcata la vegetazione da fine maggio a fine agosto di ogni anno in presenza di rovi o altre piante spontanee infestanti;
- di evitare la posa di tappeti erbosi e le coperture a prato irrigate;
- di non utilizzare specie maggiormente sensibili a *Popillia japonica*.
- di non utilizzare specie maggiormente sensibili ad *Anoplophora glabripennis*.

3. Precisazioni emerse sugli aspetti autorizzatori e sul rispetto di norme di settore

Di seguito si riporta quanto emerso sugli aspetti non relativi alla fase di verifica di VIA

3.1 Prevenzione antincendio

Al fine di consentire al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco l'espressione del parere di competenza il proponente dovrà verificare se l'attività in questione rientra tra quelle soggette al parere del citato Comando provinciale, in quanto ricomprese nell'allegato I al DPR 151/2011. In tal caso il titolare dell'attività dovrà produrre la documentazione tecnica prevista dallo stesso DPR 151/2011 secondo le modalità di cui al DM 07/08/2012.

3.2 Rumore

Relativamente alla tematica rumore si ritiene che:

- Sia necessaria la modifica al Piano di Classificazione Acustica per adeguarlo a quanto in progetto, seguendo le indicazioni contenute nella D.G.R. 6 agosto 2001, n.85-3802 – Linee guida per la classificazione acustica del territorio. A tal proposito si ricorda che le procedure inerenti la modifica del Piano di Classificazione Acustica sono quelle previste dalla Legge Regionale Piemonte 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”, riportate al comma 6 dell'art 7 “Procedura di approvazione della classificazione acustica”.
- Prima dell'avvio dei lavori sarà necessario presentare una valutazione di impatto acustico relativa alle fasi di cantiere per la realizzazione dell'opera. Per tutte le fasi di cantiere in cui sia previsto un superamento dei limiti acustici, dovrà essere richiesta e ottenuta, ai sensi dell'art. 6 della L.447/95 e dell'art. 9 della L.R. 52/2000, un'autorizzazione in deroga del comune territorialmente competente, il quale potrà rilasciarla compatibilmente con quanto stabilito dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b della L.R. 52/2000 (emanate con D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049) e dai regolamenti comunali, con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.
- Le sorgenti sonore nella fase esecutiva di progetto dovranno corrispondere come numero e livello di potenza acustica L_w a quelle stabilite nella “Valutazione previsionale di impatto acustico ex art. 8 c.4 L. 447/95” predisposta dal Tecnico Competente Ing. Massimo Moi in data giugno 2022. Nel caso dovessero essere modificate per numero e/o per livello di potenza acustica, dovrà essere presentata una nuova valutazione di impatto acustico previsionale.
- Presso tutti i ricettori individuati nella citata valutazione di impatto acustico dovrà essere garantito il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” come previsto dalla P.C.A. comunale di Borgo Vercelli.
- Le attività della logistica dovranno avvenire esclusivamente in periodo di riferimento diurno con orario dalle ore 06:00 alle ore 20:00.
- Entro trenta giorni dall'avviamento di quanto è in progetto, dovrà essere effettuata, a cura del Proponente, una campagna di misure fonometriche finalizzata a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli sonori generati, nelle più gravose condizioni di esercizio, prestando particolare attenzione alla verifica del limite differenziale, ove applicabile. La verifica dovrà valutare il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per il P.C.A. comunale e del D.P.R. 142/2004 relativamente al traffico veicolare indotto. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica dovrà essere inviata agli enti autorizzanti e all'Arpa Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est.

3.3 Gestione materiali

In merito all'intenzione del proponente di riutilizzare completamente il materiale da scavo in sito, previa caratterizzazione dello stesso per accertarne la non contaminazione, si evidenzia che: qualora in sede di progettazione definitiva si valutasse la presenza di esuberanti da gestire come terre e rocce da scavo escluse dalla normativa sui rifiuti, il Proponente dovrà procedere ai sensi della normativa vigente (DPR 120/2017).

3.4 Tutela archeologica

Si suggerisce di valutare l'attuazione della “Verifica preventiva dell'interesse archeologico” di cui all'art. 25 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previo contatto con la competente Soprintendenza SABAP.

3.5 Interventi sulla rete irrigua

Per quanto riguarda il progetto e le relative integrazioni, il Consorzio di irrigazione Est Sesia pone le seguenti condizioni:

- il sovrappasso del cavo Toppie al bacino di invaso dovrà essere realizzato mediante un unico canale a cielo aperto e non mediante due tubazioni del diametro di 600 mm, come indicato;
- si evidenzia la mancata individuazione della strada campestre che delimita l'area di intervento lungo il limite Nord-Ovest; si richiede pertanto che la realizzazione della suddetta viabilità, in sostituzione dell'esistente, sia indispensabile per raggiungere i terreni coltivati che si attestano lungo detto limite;
- si chiede che venga affidata ad Est Sesia la gestione dello scarico del cavo effimero nel cavo Saino, in maniera tale da consentire la restituzione delle acque nella rete consortile solamente al termine degli eventi meteorici, una volta esaurita la capacità di accumulo del bacino artificiale;
- lungo gli alvei dei corsi d'acqua di competenza del consorzio dovranno essere previste strade alzaie, almeno su una delle sponde, aventi larghezza minima di 4 metri onde permettere la sorveglianza e la manutenzione del corpo idrico e dei rilevati spondali e per garantire l'accesso ad alcuni fondi ancora coltivati;
- la manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua di competenza dell'Associazione per i tratti che risultano compresi nell'ambito sarà a carico della proprietà dell'ambito stesso, con le modalità da definirsi al momento della stipula della concessione di cui al punto seguente;
- le suddette operazioni di manutenzione dei cavi e tutte le interferenze con il reticolo di competenza di Est Sesia dovranno essere regolate mediante la sottoscrizione di un atto di concessione oneroso, da richiedere prima dell'inizio dei lavori, mediante la compilazione dell'apposita modulistica sul sito web dell'Associazione;
- i terreni occupati dalle nuove opere di urbanizzazioni che perderanno il carattere di terreni irrigati/irrigabili dovranno essere esclusi dal catasto consorziale con il contestuale pagamento una tantum del "contributo di recessione", prima dell'inizio dei lavori, così come prescritto dall'art. II-14 del Regolamento dell'Associazione;
- qualora si preveda di scaricare le acque della piattaforma stradale nell'alveo del cavo Toppie, queste ultime, così come tutte le acque di prima pioggia che si prevede di far confluire nella rete consortile, dovranno essere preventivamente trattate in base alla vigente normativa;
- si richiamano i contenuti dell'art. 133 del R.D. 368/1904 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi" che prevede che la distanza delle piantumazioni di alberi e siepi siano effettuate ad una distanza non inferiore a 2 metri dal ciglio delle sponde dei canali non arginati;
- in fase esecutiva dovranno essere previsti manufatti di colo dei terreni in sponda destra del cavo Toppie fra il vertice T-4 e il vertice T-8 della Tav. 6 e dovrà essere valutata la posizione dell'edificio di ferma esistente a monte del vertice T-4 di Tav. 5, onde permettere anche la colatura dei terreni distinti al NCT Fg. 16 mapp. nn. 57 e 105, esterni rispetto all'ambito in progetto.

3.6 Interferenze con fasce di rispetto corsi d'acqua pubblici o privati

Nell'ambito del successivo iter autorizzativo, al fine di individuare eventuali competenze del Settore Tecnico Regionale BI-VC ai sensi del R.D. 523/1904 o del R.D. 368/1904, dovrà essere effettuato un approfondimento progettuale che chiarisca, in maniera esaustiva, l'eventuale interferenza dei lavori in programma sia con le "Fasce di rispetto delle rogge e dei cavi irrigui privati", sia con le "Fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici",

così come rappresentate nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” del vigente PRGC di Borgo Vercelli.

3.7 Interferenze con Autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce

Con riferimento ai pareri di Società Autostrade per l’Italia Spa pervenuti nel corso del procedimento, permanendo l’impossibilità di verificare puntualmente, sulla scorta dell’inquadramento vincolistico autostradale di riferimento, la sussistenza e l’estensione dello stesso vincolo rispetto alle opere inserite nella previsione progettuale, è necessario fornire alla competente Aspi tutti i dettagli descrittivi con elaborati specifici (sezioni longitudinali e trasversali dello stato attuale, di progetto e di raffronto del sito d’intervento, estese sino alla fascia di rispetto), in quanto le norme vincolistiche contemplano precisi obblighi di rispetto delle distanze dai confini autostradali parametrati sulle diverse tipologie di intervento proposte.

Per quanto concerne l’aumento del traffico derivante dal progetto in argomento, dei cui riflessi sull’adiacente svincolo autostradale non è stata fornita la valutazione richiesta, l’Aspi si riserva di esprimere il proprio parere nella fase definitiva del progetto. Al fine di sollevare Aspi ed il concedente Ministero (MIT) da qualsivoglia responsabilità, riguardo alle eventuali ripercussioni negative sulle direttrici da/per la A26, conseguenti alla modifica sulla viabilità circostante, il proponente dovrà eventualmente adottare, a propria cura e spese, le necessarie contromisure anche prevedendo modifiche alle disposizioni regolatorie della circolazione o eventuale potenziamento della rete viaria stessa.